

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il “Fondo incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, cd “Codice dei contratti pubblici”, fissando i criteri e le modalità per il riparto delle risorse relative a ciascun lavoro, servizio e fornitura, per i quali la stazione appaltante è Parma Infrastrutture S.p.A. (in seguito anche la “Società”) per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche, meglio esplicitate al successivo art. 7 del presente regolamento, che danno titolo alla corresponsione agli incentivi sono quelle individuate dall’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo.

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia tecnici che amministrativi, della Società che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2 e come meglio dettagliato al successivo art. 8 del presente regolamento.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia tecnici che amministrativi individuati da apposito atto interno.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.

Art. 4 – Costituzione e Finanziamento del Fondo incentivi funzioni tecniche

1. Il “*Fondo incentivi per funzioni tecniche*” (nel proseguo “*Fondo*”) è finanziato con risorse in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, così come quantificato nelle Determine dell’Amministratore Unico (nel proseguo *DAU*) di indizione della procedura di gara e negli atti deliberativi del Comune di Parma, esclusivamente per le attività di cui al comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016, svolte dai dipendenti di Parma Infrastrutture S.p.A., con esclusione dei dirigenti. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l’IVA.
2. La percentuale effettiva di finanziamento del *Fondo* è definita dall’Amministratore Unico al verificarsi dei seguenti presupposti:
 - a) **per le opere e i lavori:** inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione della Società o per lavori affidati (*in conto impianti*) alla Società dal Comune di Parma o da Società appartenenti al Gruppo Comune di Parma;

b1) **per i servizi e forniture: a decorrere dal 18 aprile 2016 e sino al 31 dicembre 2018** inserimento negli strumenti di programmazione della Società e nomina del direttore dell'esecuzione nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016;

b2) **per i servizi e forniture: a decorrere dal 1° gennaio 2019** inserimento nel programma biennale di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e nomina del direttore dell'esecuzione nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016.

3. Gli oneri inerenti alle funzioni tecniche di cui al comma 1, dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa della Società e/o nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture affidati (*in conto impianti*) alla Società dal Comune di Parma.

4. In caso di affidamenti effettuati tramite Consip, Mepa o altre Centrali di committenza, spetta all'Amministratore Unico della Società valutare se vi siano i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo, e dell'effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e-procurement concretamente applicata, di una delle attività incentivate, nel caso di specie concretamente accertata come da svolgere. Sono comunque incentivabili solo le attività inerenti alle attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

5. Sono incentivabili le sole manutenzioni complesse. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) manutenzione supportata da idonea e complessa documentazione;
- b) progetto che affronta la risoluzione di problematiche tecniche;
- c) qualificata vigilanza e direzione lavori nella fase esecutiva.

6. Sono sempre esclusi dall'incentivo:

- i lavori in amministrazione diretta;
- i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti;
- gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, salve le ipotesi in cui si ricorra allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa. In particolare, per *affidamento diretto mediante procedura sostanzialmente comparativa* si intende ogni ipotesi in cui l'aggiudicatario dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, è individuato mediante una delle modalità (RdO a tre operatori economici) previste dalla procedura interna "Gestione degli affidamenti diretti" adottata dalla Società con DAU n. 26 del 12/03/2021 e da ultimo aggiornata con DAU n. 213 del 07/09/2022, all'art. 5.1.2 "Soglie dell'affidamento diretto" ai numeri (ii) (iii);
- i lavori di somma urgenza;
- le forniture ed i servizi, per cui non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, ossia in caso di appalto di importo inferiore a € 500.000 ovvero di particolare complessità";
- le concessioni;
- il partenariato pubblico-privato.

Art. 5 – Percentuali di alimentazione del Fondo

PER OPERE E LAVORI

1. La percentuale massima effettiva di finanziamento del *Fondo* per ogni opera/lavoro è inversamente proporzionale alla complessità dell'opera/lavoro.

2. La complessità è articolata nei seguenti scaglioni che tengono conto della tipologia di intervento e del valore dell'intervento stesso:

a) nuove opere e lavori a rete

- di importo inferiore a euro 1.000.000: 1,20%.
- di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria: 1,00%;
- di importo superiore alla soglia comunitaria: 0,80%;

b) nuove opere e lavori puntuali

- di importo inferiore a euro 1.000.000: 1,30%.
- di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria: 1,10%;
- di importo superiore alla soglia comunitaria: 0,90%;

c) interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria

- importo fino a euro 1.000.000: 1,60%;
- importo superiore a euro 1.000.000: 1,00%.

3. Le percentuali sopra indicate sono al lordo del 20% di cui al comma 4° dell'art.113 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PER SERVIZI E FORNITURE

1. La percentuale massima effettiva di finanziamento del *Fondo* per ogni servizio/fornitura è inversamente proporzionale al valore del servizio/fornitura;

2. Il valore e la relativa percentuale sono declinati in 4 scaglioni:

- a) importo inferiore alla soglia comunitaria: 0,50%;
- b) importo compreso tra la soglia comunitaria ed euro 2.000.000: 0,20%;
- c) importo compreso tra euro 2.000.001 ed euro 5.000.000: 0,15%;
- d) importo superiore a euro 5.000.000: 0,10%;

3. Non concorrono alla costituzione del fondo, i servizi e le forniture per le quali non è nominato il direttore dell'esecuzione, ossia nei casi indicati al punto 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del Dlgs. n. 50/2016;

4. Le percentuali sopra indicate sono al lordo del 20% di cui al comma 4° dell'art.113 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Destinazione del fondo incentivi funzioni tecniche

Il *Fondo*, quantificato a norma degli artt. 4 e 5 del presente regolamento, è destinato:

a) per l'80% all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. Tale quota è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP;

b) per il restante 20%, ai sensi dell'art. 113, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 ed a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto da

parte della Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte di tali risorse può, inoltre, essere destinato all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

Art. 7 – Funzioni tecniche incentivabili

1. Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di Parma Infrastrutture S.p.A. che possono essere incentivate sono esclusivamente quelle indicate al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/201,6 e specificatamente:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività di valutazione/validazione dei progetti;
- attività di verifica dei progetti;
- attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- attività di RUP (Responsabile del procedimento tecnico e Responsabile del procedimento gara e contratto);
- attività di assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di progettazione;
- attività di assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di esecuzione;
- attività di direzione lavori;
- attività di direzione operativa;
- attività di ispettore di cantiere;
- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo;
- attività di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione;
- attività di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- attività di collaudo tecnico funzionale;
- attività di collaboratore.

Art. 8 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'incentivo per le funzioni tecniche sono:

PER I LAVORI

- a) responsabile del procedimento tecnico;
- b) responsabile del procedimento gara e contratto;
- c) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di progettazione;
- d) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di esecuzione;
- e) incaricati programmazione della spesa per investimenti (solo per investimenti);
- f) incaricati della verifica preventiva dei progetti;
- g) incaricati dell'attività di predisposizione delle procedure di gara;
- h) incaricati direzione lavori;
- i) incaricati direzione operativa;
- l) incaricati direzione di cantiere;

- m) incaricati della direzione dell'esecuzione;
- n) incaricati del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione,
- o) incaricati del collaudo statico;
- p) collaudi tecnici funzionali;
- q) loro collaboratori.

PER I SERVIZI

- a) responsabile del procedimento tecnico;
- b) responsabile del procedimento gara e contratto;
- c) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di progettazione;
- d) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di esecuzione;
- e) incaricati programmazione della spesa per investimenti (solo per investimenti);
- f) incaricati dell'attività di predisposizione delle procedure di gara;
- g) incaricati della direzione dell'esecuzione e verifica di conformità/certificato regolare esecuzione;
- h) loro collaboratori.

PER LE FORNITURE

- a) responsabile del procedimento tecnico;
- b) responsabile del procedimento gara e contratto;
- c) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di progettazione;
- d) assistente al Responsabile del procedimento tecnico in fase di esecuzione;
- e) incaricati programmazione della spesa per investimenti (solo per investimenti);
- f) incaricati dell'attività di predisposizione delle procedure di gara;
- g) incaricati della direzione dell'esecuzione e verifica di conformità/certificato regolare esecuzione;
- h) loro collaboratori.

2. Per collaboratori si intendono i dipendenti che abbiano partecipato, mediante un rilevante contributo intellettuale e materiale, alle attività dei soggetti sopra indicati.

3. Per incaricati della programmazione della spesa per investimenti si intendono gli incaricati tecnico-amministrativo della Società che predispongono la programmazione di budget degli investimenti e del Piano Finanziario, che unitamente al Direttore Tecnico forniscono gli elementi per l'elaborazione del piano triennale delle Opere Pubbliche e del programma biennale di forniture e servizi.

Art. 9 – Conferimento incarichi

1. Per la piena valorizzazione di tutti i dipendenti che operano nei servizi interessati dallo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di cui trattasi è improntata al principio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Dovrà inoltre tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi. Qualora per il medesimo lavoro, servizio o fornitura, lo stesso dipendente svolga contemporaneamente più attività incentivabili, la quota parte dell'incentivo percepito non potrà superare il 70% dell'incentivo complessivo riferito al lavoro, servizio o fornitura. In tal caso, le risorse non distribuite incrementeranno la quota del *Fondo* di cui all'articolo 6 lettera b).

2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con comunicazione dell'Amministratore Unico o del Direttore Tecnico della Società, adeguatamente motivata.

3. L'Amministratore Unico o il Direttore Tecnico della Società possono, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico di procedimento. Con il medesimo provvedimento, si accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e si stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 10 – Limiti all'erogazione dell'incentivo

1. L'erogazione dell'incentivo al singolo dipendente nel corso dell'anno, anche da soggetti diversi, in ogni caso non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 11 – Modalità di riparto

1. L'incentivo è così ripartito tra i soggetti beneficiari:

PER I LAVORI

PRESTAZIONE	%	ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento Tecnico (*)	28	Responsabile del Procedimento tecnico	19
		Assistente al RUP in fase di progettazione	1
		Assistente al RUP in fase di esecuzione	1
		Verifica	4
		Validazione	3
Responsabile del Procedimento della Gara e contratto	7	Responsabile del Procedimento della Gara e contratto	5
		Predisposizione procedure di Gara	2
Programmazione della spesa per investimenti	2	Programmazione della spesa per investimenti	2
Direzione Lavori (**)	45	Direttore dei lavori	30
		Direttore operativo	10
		Ispettore di cantiere	5
Collaudo tecnico amministrativo o CRE, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale	13	collaudo tecnico amm - CRE	11
		collaudo statico	2
Collaboratori	5	Collaboratori	5
TOTALE	100	totale	100

(*) Responsabile del Procedimento Tecnico. Qualora il RP Tecnico si avvalga di Assistenti al RUP, le quote relative alle attività previste vengono ripartite come di seguito rappresentato con riferimento alle singole casistiche:

- a) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione e di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	19
Assistente al RUP in fase di progettazione	1
Assistente al RUP in fase di esecuzione	1

- b) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione solo di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione e sia assente di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	20
Assistente al RUP in fase di progettazione	1

- c) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione solo di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione e sia assente di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	20
Assistente al RUP in fase di esecuzione	1

- (**) Direzione Lavori. Qualora l'ufficio di Direzione Lavori non sia composto da tutte le figure considerate nella tabella soprariportata, le quote relative alle attività previste vengono ripartite come di seguito rappresentato con riferimento alle singole casistiche:

- a) qualora sia nominata solo la figura di Direttore dei lavori e siano assenti le figure di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dei lavori	45

- b) qualora siano nominate le figure di Direttore dei lavori e di Direttore Operativo e sia assente la figura di Ispettore di Cantiere, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dei lavori	33
Direttore operativo	12

- c) qualora siano nominate le figure di Direttore dei lavori e di Ispettore di Cantiere e sia assente la figura di Direttore Operativo, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dei lavori	35
Ispettore di cantiere	10

PER SERVIZI E FORNITURE

PRESTAZIONE	%	ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento Tecnico (***)	40	Responsabile del Procedimento tecnico	28
		Assistente al RUP in fase di progettazione	1
		Assistente al RUP in fase di esecuzione	1
		Verifica	5
		Validazione	5
Responsabile del Procedimento della Gara e contratto	7	Responsabile del Procedimento della Gara e contratto	5
		Predisposizione procedure di Gara	2
Programmazione della spesa per investimenti	4	Programmazione della spesa per investimenti	4
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (****)	46	Direttore dell'esecuzione	25
		Collaboratore del DEC 1	5
		Collaboratore del DEC 2	5
		Collaboratore del DEC 3	5
		Verifica conformità - CRE	6
Collaboratori	3	Collaboratori	3
TOTALE	100	totale	100

(***) Responsabile del Procedimento Tecnico. Qualora il RP Tecnico si avvalga di Assistenti al RUP, le quote relative alle attività previste vengono ripartite come di seguito rappresentato con riferimento alle singole casistiche:

- a) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione e di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	19
Assistente al RUP in fase di progettazione	1
Assistente al RUP in fase di esecuzione	1

- b) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione solo di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione e sia assente di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	20
Assistente al RUP in fase di progettazione	1

- c) qualora il Responsabile del Procedimento Tecnico si avvalga della collaborazione solo di 1 Assistente al RUP in fase di esecuzione e sia assente di 1 Assistente al RUP in fase di progettazione, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Responsabile del Procedimento tecnico	20
Assistente al RUP in fase di esecuzione	1

(****) Direzione dell'esecuzione Qualora il Direttore dell'Esecuzione ("DEC") si avvalga di "Collaboratori del DEC", ad ogni collaboratore presente sarà attribuita una quota di assegnazione pari al 5% a detrarre dalla quota destinata al DEC come di seguito rappresentato con riferimento alle singole casistiche:

a) qualora il Direttore dell'Esecuzione si avvalga di n. 3 Collaboratori del DEC, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dell'esecuzione	25
Collaboratore del DEC 1	5
Collaboratore del DEC 2	5
Collaboratore del DEC 3	5

b) qualora il Direttore dell'Esecuzione si avvalga di n. 2 Collaboratori del DEC, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dell'esecuzione	30
Collaboratore del DEC 1	5
Collaboratore del DEC 2	5

c) qualora il Direttore dell'Esecuzione si avvalga di n. 1 Collaboratori del DEC, le quote di assegnazione sono così redistribuite:

ATTIVITA' SPECIFICA	%
Direttore dell'esecuzione	35
Collaboratore del DEC 1	5

Art. 12 – Appalti misti

1. Nel caso di appalti misti, per l'applicazione dei criteri e delle modalità di cui al presente atto, si fa riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale. Nell'esclusivo caso di appalti di manutenzione tipo Global Service, costituiti in parte da servizi e in parte da lavori, l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5 e delle tabelle all'art. 11 del presente regolamento, deve avvenire distinguendo in due separate schede, gli importi attribuiti alle singole attività dell'appalto medesimo: una per i servizi e una per i lavori. Relativamente alla quota afferente i lavori, trattandosi di manutenzioni complesse, così come indicato all'art. 4 comma 5 del regolamento, si applicano le percentuali del fondo previste "per opere e lavori" all'art. 5 comma 2 lettera c) del regolamento in parola.

Art. 13 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito lavori

1. La riduzione degli incentivi per le procedure di affidamento di lavori è declinata come segue:

- a. qualora i ritardi o gli aumenti di costi siano dovuti alla fase di predisposizione e controllo della procedura di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà erogato alcun incentivo;
- b. qualora i ritardi si verificano in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, da valutarsi a cura dell'Amministratore Unico, sentito il Direttore Tecnico, che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato alla Società;
- c. qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, da valutarsi a cura dell'Amministratore Unico, sentito il Direttore Tecnico, che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione all'incremento del costo.

Art. 14 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi costi o tempi di esecuzione – Ambito servizi e forniture

1. La riduzione degli incentivi per le procedure di affidamento di servizi e forniture è declinata come segue:
 - a. qualora i ritardi o gli aumenti di costi siano dovuti alla fase di predisposizione e controllo della procedura di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà erogato alcun incentivo;
 - b. qualora i ritardi si verificano in sede di esecuzione del contratto, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, od un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione, al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota, da valutarsi a cura dell'Amministratore Unico, sentito il Direttore Tecnico, che va dal 20% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno arrecato alla Società.

Art. 15 – Corresponsione dell'incentivo

1. Il riconoscimento del compenso è escluso nel caso in cui l'iter non giunga, quantomeno, alla fase di pubblicazione del bando (o alla spedizione delle lettere invito).
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta a seguito di verifica della documentazione istruttoria da parte della Commissione, costituita da Direttore Tecnico e Amministratore Unico, che si riunisce a tal fine in apposita seduta di cui è redatto processo verbale, dopo aver verificato e validato le comunicazioni relative al lavoro, quali per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione da parte del RUP, riferimento esplicativo della realizzazione dell'incentivo. Il verbale viene trasmesso, con allegata tutta la documentazione, al responsabile ufficio personale perché si proceda con le comunicazioni del caso all'Ufficio Paghe per l'erogazione in busta paga.
3. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto. L'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

4. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: gli importi collegati alla fase di gara dopo la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione e gli importi collegati alla fase esecutiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; nel caso di appalti con durata superiore ad un anno si procederà alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare esecuzione parziale.

5. Ai fini della legittima liquidazione dell'incentivo le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento che la approva;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e ove previsto dell'atto di verifica della conformità;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;

g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

6. Le quote parti dell'incentivo che corrispondono a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno alla Società o prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte, incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 6 lettera b), senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che determina il suddetto incremento.

7. La verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 10, comma 1, è effettuato dal Responsabile della Sezione Personale della Società, competente in materia di trattamento economico del personale della Società.

Art. 16 –Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi od avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati successivamente al 20/05/2017, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, a tale data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte sempre che si sia proceduto per entrambe le casistiche al relativo accantonamento contabile. Alla data del 20/05/2017 è infatti entrato in vigore il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) che ha modificato l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 introducendo come soggetti destinatari le "amministrazioni aggiudicatrici" (quale risulta la Società) in luogo delle sole "amministrazioni pubbliche".

2. Per i soli progetti approvati ed inseriti nei documenti di programmazione o affidati alla Società da parte del Comune di Parma dopo il primo gennaio 2018 e per le sole procedure di gara avviate dopo tale data potrà applicarsi quanto disposto dall'articolo 113 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 t.v.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata. In attesa della modifica regolamentare troverà diretta applicazione, ove non se ne renda necessario il recepimento da parte dell'ordinamento della Società, la disciplina posta dalla norma primaria.
4. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 in quanto relativi a prestazioni già rese ed approvate che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
5. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini previsti dalla Determinazione dell'Amministratore Unico. Il presente regolamento è reso pubblico mediante la sua inserzione nel testo integrale approvato sul sito istituzionale della Società alla sezione Amministrazione Trasparente.